

Tribunale di Mantova 7 maggio 2009 – Est. Bernardi.

**Amministrazione di sostegno – Donazione – Disciplina di cui all’art. 777 c.c. – Applicabilità.**

*In virtù del disposto di cui all’art. 411 u.c. codice civile trova applicazione alla amministrazione di sostegno la norma di cui all’art. 777 codice civile che vieta al tutore di donare i beni dell’assistito stante l’esigenza di tutelare con rigore la posizione e gli interessi del donante di cui sia stata giudizialmente accertata la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi. (mb)*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**IL CASO.it**

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso n. 1641/09 con il quale S. A., in qualità di assessore della giunta comunale di X. e amministratore di sostegno di B. M. nato a X. il 16-2-1961, chiede di essere autorizzato a sottoscrivere per conto del predetto beneficiario la donazione in favore del Comune di X di tutti i beni immobili di proprietà del B., analiticamente descritti nella relazione tecnica allegata al ricorso;

rilevato che il ricorso viene giustificato in considerazione sia dello stato di abbandono in cui versano i predetti cespiti a cui il B. non è in grado di ovviare sia delle spese di mantenimento di costui che il Comune starebbe da tempo sopportando;

ritenuto che, alla luce del disposto di cui all’art. 411 u.c. c.c., debba applicarsi, nella fattispecie in esame, la norma di cui all’art. 777 c.c. che vieta al tutore di donare i beni dell’assistito, stante l’esigenza di tutelare con rigore la posizione e gli interessi del donante di cui sia stata giudizialmente accertata la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi (e tale è la posizione del beneficiario come si desume dagli artt. 409, 411 e 412 c.c.), rilevandosi che la disciplina di cui all’art. 411 u.c. c.c. può essere direttamente applicata dal Giudice ogni qualvolta gli venga richiesto un intervento tutorio;

P.T.M.

respinge il ricorso.

Si comunichi.

Mantova, il 7 maggio 2009.